



PROVINCIA DI PESCARA

Servizio Trasporti

REGOLAMENTO

***ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI
IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO DI
MERCI E DI VIAGGIATORI PER CONTO DI TERZI***

(DECRETO LEGISLATIVO 22 DICEMBRE 2000 N. 395)

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 55 DEL 22/04/2009**

INDICE

- Art. 1 Natura e scopo del Regolamento**
- Art. 2 Riferimenti normativi e di indirizzo**
- Art. 3 Ambito di applicazione**
- Art. 4 Soggetti non interessati**
- Art. 5 Tipologie di esame**
- Art. 6 Requisiti per l'ammissione all'esame**
- Art. 7 Versamento in favore della Provincia**
- Art. 8 Calendario degli esami**
- Art. 9 Domanda d'esame**
- Art. 10 Ammissione e convocazione**
- Art. 11 Programma d'esame**
- Art. 12 Prove d'esame**
- Art. 13 Modalità di svolgimento dell'esame e valutazione delle prove**
- Art. 14 Esame di controllo**
- Art. 15 Comportamento dei candidati durante le prove d'esame**
- Art. 16 Commissione d'esame**
- Art. 17 Adempimenti preliminari agli esami**
- Art. 18 Verbale operazioni d'esame**
- Art. 19 Modalità per la ripetizione dell'esame**
- Art. 20 Rilascio attestato di idoneità professionale**
- Art. 21 Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami**
- Art. 22 Disposizioni transitorie e finali**
- Art. 23 Entrata in vigore**

Art. 1

Natura e scopo del Regolamento

1- Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 105 comma 3 lett.g) del D.Lgs. 112/98 che dispone l'attribuzione diretta alle Province delle funzioni relative "*agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di autotrasporto di persone su strada*", il presente Regolamento disciplina le modalità per lo svolgimento dei suddetti esami al fine del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di **merci** e di **viaggiatori** per conto di terzi.

Art. 2

Riferimenti normativi e di indirizzo

1 - La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. 112/98
- D.Lgs. 267/00
- D.Lgs. 395/00
- D.Lgs. 478/01
- Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14/02/2002
- D.M. 161/05
- Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti n. 126 del 14/01/2008.

Art. 3

Ambito di applicazione

- 1- Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento coloro che intendono conseguire l'attestato di idoneità professionale al fine di esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi sul territorio nazionale ed internazionale o esclusivamente nazionale, con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate.
- 2- Sono parimenti soggetti al presente regolamento coloro che intendono conseguire l'attestato di idoneità professionale al fine di esercitare l'attività di trasportatore di viaggiatori su strada sul territorio nazionale ed internazionale o esclusivamente nazionale.
- 3- L'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di cui ai commi 1 e 2 si acquisisce a seguito del superamento dell'esame di cui agli artt. 12 e 14 del presente regolamento.

Art. 4

Soggetti non interessati

1- Sono esonerati dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento i soggetti che esercitano l'attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi esclusivamente con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 1,5 tonnellate e i soggetti autorizzati all'attività di autotrasporto alla data del 31 dicembre 1977.

Art. 5
Tipologie di esame

1 - L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale può essere:

A) **completo (NAZIONALE ED INTERNAZIONALE)**

B) **solo NAZIONALE**

C) **solo INTERNAZIONALE**, esame integrativo, per chi è già in possesso dell'attestato di idoneità in ambito nazionale

D) **ESAME DI CONTROLLO** di cui al successivo art. 14.

2 - L'idoneità professionale **NAZIONALE ED INTERNAZIONALE** consente la direzione dell'attività di autotrasporto di imprese che operano sia sul territorio nazionale che su quello internazionale.

3 - L'idoneità professionale **solo NAZIONALE** consente la direzione dell'attività di autotrasporto di imprese che operano esclusivamente sul territorio nazionale.

Art. 6

Requisiti per l'ammissione all'esame

1- I requisiti per l'ammissione all'esame, come previsti dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 395/2000, sono i seguenti:

- a) essere maggiorenni;
- b) non essere interdetti giudizialmente;
- c) non essere inabilitati;
- d) avere assolto all'obbligo scolastico;
- e) avere superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado o un corso di preparazione agli esami, con relativo attestato, presso organismi autorizzati;
- f) avere la residenza anagrafica nella provincia di Pescara ovvero avere nello stesso territorio provinciale la propria residenza normale o l'iscrizione presso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).

2 – Il requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico si dimostra di regola con il conseguimento del diploma di licenza media, ovvero, nei casi di mancato conseguimento del titolo, con una idonea certificazione rilasciata dall'Amministrazione competente. I requisiti di ammissione all'esame devono essere posseduti e dimostrati dal candidato alla data di presentazione della domanda di partecipazione agli esami.

3 - Coloro che chiedono di sostenere l'ESAME DI CONTROLLO di cui al successivo art. 14, oltre ai requisiti di cui al comma 1, devono dimostrare anche di avere maturato un'esperienza di almeno cinque anni all'interno di un'impresa regolarmente iscritta all'Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi della normativa vigente o esercente l'attività di trasportatore di viaggiatori su strada in base ad un titolo legale.

Art. 7

Versamento in favore della Provincia

1- Per sostenere l'esame per l'idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e di viaggiatori occorre effettuare un versamento in favore della Provincia, per diritti di segreteria, pari a **€ 50,00**.

2 - Il versamento di cui al comma precedente dovrà essere effettuato sul conto corrente postale num. 24269342 intestato a "Provincia di Pescara – Servizio trasporti Ufficio Albo Autotrasportatori di cose per conto di terzi" - con la seguente causale "Esame per l'idoneità professionale per il trasporto di merci" oppure "Esame per l'idoneità professionale per il trasporto di viaggiatori".

3- Il versamento di cui al comma 1 vale esclusivamente per la sessione d'esame per la quale si è fatta domanda, salvo il caso di cui al comma successivo.

4- In caso di assenza per giustificato motivo debitamente documentato, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva, il candidato potrà chiedere, in sede di presentazione di nuova istanza d'esame, e per una sola volta, di usufruire del versamento già effettuato.

5- In nessun caso il versamento di cui al comma 1 sarà rimborsato.

Art.8
Calendario degli esami

1- Gli esami per il conseguimento della idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e di viaggiatori si svolgono, di regola, con cadenza trimestrale (nei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre), salvo diversa decisione in relazione al numero delle domande pervenute.

2- La data, l'orario e la sede di svolgimento delle prove d'esame saranno stabiliti dalla Commissione d'esame e saranno resi noti mediante pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito internet della Provincia di Pescara (www.provincia.pescara.it) almeno trenta giorni prima della data dell'esame.

Art. 9
Domanda d'esame

1 – Chi intende sostenere l'esame per l'idoneità professionale per l'autotrasporto di merci o di viaggiatori deve rivolgere apposita domanda scritta al preposto ufficio della Provincia di Pescara, Servizio Trasporti p.zza Italia, 30 65121 Pescara. La domanda può essere spedita a mezzo raccomandata A/R o consegnata personalmente presso gli uffici della Provincia.

2- La domanda, in bollo, deve essere sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 39 del DPR 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35/2 del DPR 445/2000.

3- La domanda deve essere compilata secondo il modello predisposto dall'ufficio, completando ogni sua voce. Saranno escluse le domande che non siano sottoscritte.

4- E' fatto obbligo ai candidati di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:

- a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza;
- b) L'indirizzo a cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata;
- c) Il possesso dei requisiti di idoneità morale;
- d) Di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del DPR 445/2000, che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Provincia e che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.

5- Nella domanda il candidato deve specificare se intende sostenere l'esame completo (NAZIONALE ED INTERNAZIONALE) solo NAZIONALE oppure, solo INTERNAZIONALE esame integrativo (nel caso in cui lo stesso è già in possesso dell'attestato di idoneità in ambito nazionale).

6 - Qualora i candidati posseggano i requisiti di esperienza di cui all'art. 14 comma 1 del presente regolamento, possono indicare nella domanda di scegliere di sostenere l'ESAME DI CONTROLLO di cui allo stesso art. 14.

7 - Alla domanda d'esame devono essere allegati:

- a) l'attestato di versamento effettuato in favore della Provincia di Pescara di cui all'art. 7 del presente regolamento che in nessun caso verrà rimborsato;
- b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35/2 del DPR 445/2000;
- c) copia resa o dichiarata conforme all'originale del titolo di studio posseduto ovvero dell'attestato di frequenza ad un corso di preparazione agli esami organizzato da un Ente autorizzato dal Ministero dei Trasporti (in quest'ultimo caso esibire l'originale in visione).

8- I cittadini extracomunitari devono altresì allegare alla domanda copia conforme all'originale del permesso di soggiorno ovvero fotocopia dello stesso con originale in visione e una dichiarazione, resa per il tramite della propria ambasciata o consolato di stanza in Italia, che attesti il possesso del titolo di studio necessario per accedere all'esame.

9 - La domanda d'esame vale per una sola sessione: in caso di mancata presentazione all'esame occorrerà produrre nuova istanza secondo quanto stabilito nei commi precedenti.

10 - La Provincia di Pescara non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 10

Ammissione e convocazione

- 1- Le domande di ammissione all'esame sono valutate dall'Ufficio ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti di ammissione prescritti.
- 2- L'Ufficio comunica l'ammissione all'esame a mezzo raccomandata A.R. da inviare all'indirizzo di residenza o altro indirizzo specificatamente indicato dal candidato, con data di spedizione di almeno venti giorni prima il giorno fissato per l'esame; nella convocazione sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove.
- 3- Nel caso in cui l'istanza sia riscontrata incompleta o la documentazione insufficiente, l'Ufficio può richiedere l'integrazione della domanda, determinando altresì il termine perentorio entro il quale deve essere sanata l'irregolarità ovvero deve essere prodotta la documentazione mancante, pena l'esclusione dall'esame.
- 4 - In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti o di irregolarità non sanate o di documentazione non integrata, l'Ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame di idoneità, comunicando la non ammissione all'esame con le stesse procedure di cui al comma 2.
- 5- La Provincia di Pescara non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- 6- Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di uno dei documenti di identità riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità.
- 7- La mancata presenza alla prova nel giorno stabilito è considerata rinuncia alla prova stessa. In tal caso il versamento per diritti di segreteria di cui all'art. 7 non è rimborsabile.
- 8- In sede d'esame la Commissione prende atto dei candidati ammessi e di quelli esclusi.

Art. 11
Programma d'esame

1 - L'esame consiste nell'accertamento del possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al decreto legislativo 395/2000 concernenti:

- A) ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE
- B) ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE
- C) ELEMENTI DI DIRITTO SOCIALE
- D) ELEMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO
- E) GESTIONE COMMERCIALE E FINANZIARIA DELL'IMPRESA
- F) ACCESSO AL MERCATO
- G) NORME TECNICHE E GESTIONE TECNICA
- H) SICUREZZA STRADALE

Art. 12
Prove d'esame

1- Le prove d'esame sono due:

- a) **PRIMA PROVA: a quiz**, contenente 60 domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative di cui una vera e tre false;
- b) **SECONDA PROVA: una esercitazione su un caso pratico**, contenente 4 domande a cui il candidato deve rispondere per iscritto.

2 - L'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma 1 lett. a) e dei tipi di esercitazione per la prova di cui al comma 1 lett. b), elaborato dalla Commissione tecnica del Ministero dei Trasporti, è reso pubblico dallo stesso Ministero attraverso il sito internet all'indirizzo www.infrastrutturetrasporti.it.

3- Se il candidato chiede di sostenere l'esame completo, per ottenere l'attestato di idoneità professionale NAZIONALE E INTERNAZIONALE, le prove d'esame vertono sia su argomenti di ambito nazionale sia su argomenti di ambito internazionale. Se il candidato chiede di sostenere l'esame solo NAZIONALE le prove d'esame vertono esclusivamente su argomenti riguardanti l'ambito nazionale. Se il candidato, già in possesso dell'attestato di idoneità in ambito nazionale, chiede di sostenere solo l'esame INTERNAZIONALE (esame integrativo) le prove d'esame vertono esclusivamente su argomenti riguardanti l'ambito internazionale.

Le modalità di svolgimento dell'esame sono regolamentate all'art. 13 del presente regolamento.

4 – Qualora il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non provveda alla pubblicazione di una risoluzione –tipo delle esercitazioni pratiche di cui al c. 1 lett. b) alla quale la Commissione d'esame dovrà fare riferimento nella correzione degli elaborati, la Provincia può avvalersi della consulenza di esperti nel settore del trasporto su strada per definire dette soluzioni –tipo.

Modalità di svolgimento dell'esame e valutazione delle prove

1- **L'esame completo (NAZIONALE ED INTERNAZIONALE)** verrà svolto nel seguente modo:

a) Prima prova: a quiz

contenente 60 domande con risposta a scelta tra quattro risposte alternative di cui una vera e tre false. I 60 quiz contenuti in una scheda saranno ripartiti dalla Commissione d'esame con metodo informatico e con estrazione da attuarsi al momento dell'esame.

Ogni scheda, diversificata per ciascun candidato, dovrà contenere:

- 20 quesiti per la materia del diritto equamente ripartiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario, diritto sociale;
- 10 quesiti per la materia di Gestione Commerciale e finanziaria dell'impresa;
- 10 quesiti per la materia di Accesso al Mercato;
- 10 quesiti per la materia di Norme Tecniche e gestione tecnica;
- 10 quesiti per la materia di Sicurezza Stradale.

La Commissione avrà cura di ripartire i 60 quiz somministrati ai candidati in modo che 40 siano su argomenti di ambito nazionale e 20 su argomenti di ambito internazionale.

b) Seconda prova: una esercitazione su un caso pratico

contenente quattro domande a cui il candidato deve rispondere per iscritto. L'esercitazione sarà estratta dall'intero corpo delle esercitazioni che contengono indifferentemente esercitazioni su argomenti di ambito nazionale e/o internazionale.

2 L'esame limitato ai soli trasporti **NAZIONALI** consiste nelle stesse prove di cui al comma 1 (identico numero di quiz [60] ed esercitazioni [1]) solo su argomenti di ambito nazionale.

I 60 quiz della suddetta prova sono ripartiti tra le varie materie secondo quanto previsto al comma 1 lett. a).

3 - L'esame integrativo limitato ai soli trasporti **INTERNAZIONALI** consiste nelle stesse prove di cui al comma 1 (identico numero di quiz [60] ed esercitazioni [1]) solo su argomenti di ambito internazionale. I 60 quiz della suddetta prova prescindono dalla ripartizione delle materie di cui al comma 1 lett. a).

4 - Per la prova a quiz sono attribuiti al massimo sessanta punti (un punto per ogni risposta esatta); per l'esercitazione sul caso pratico sono attribuiti al massimo quaranta punti (da 0 a 10 punti per ogni risposta).

Il punteggio minimo sufficiente per superare la prova d'esame è di sessanta punti semprechè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- almeno 30 punti per la prova a quiz, rispondendo esattamente almeno al 50% dei quesiti di ciascuna materia, salvo il caso di esame integrativo (solo internazionale) in cui invece il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia;
- almeno 20 punti per l'esercitazione sul caso pratico, rispondendo comunque in modo sufficiente ad almeno 3 problematiche su 4. Per risposta sufficiente si intende quella a cui viene attribuito un punteggio minimo di 6/10.

5 - Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1 il candidato dispone di due ore.

6- I candidati che non superano la prima prova scritta (a quiz) sono da considerarsi respinti.

7- Accedono alla seconda prova scritta solo coloro che avranno ottenuto il punteggio minimo richiesto per la prima prova.

8- La Commissione provvede a rendere noti immediatamente i risultati della prima prova e a far iniziare, dopo una breve pausa, la seconda prova scritta.

Art. 14
Esame di controllo

1- Possono accedere all'esame di controllo di cui all'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 395/2000, coloro che hanno maturato un'esperienza pratica, complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni all'interno di un'impresa regolarmente iscritta all'Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi della normativa vigente o esercente l'attività di trasportatore di persone su strada in base ad un valido titolo legale.

L'esame di controllo di cui al successivo comma 6 dà diritto ad una valutazione delle prove più favorevole in relazione ai punteggi minimi.

2- Qualora l'esperienza di cui al comma precedente è limitata ad attività di trasporto in ambito nazionale, la valutazione delle prove più favorevole riguarderà soltanto l'esame per il conseguimento della idoneità professionale di tipo NAZIONALE. In questo caso il candidato dovrà svolgere separatamente le due prove d'esame, una per l'abilitazione al trasporto nazionale e l'altra per l'abilitazione internazionale.

3- L'esperienza di cui al comma 1 dovrà risultare da documentazione atta a certificare che gli interessati siano o siano stati regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese in qualità di:

- a) amministratore unico, ovvero membro del Consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di Ente;
- b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
- c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
- d) persona legata da rapporto di lavoro subordinato con inquadramento non inferiore al 2° livello del CCNL Autotrasporto e Spedizione oppure non inferiore al 2° livello del CCNL Autoferrotranviari e al 10° livello del CCNL del noleggio

4 - Alla domanda devono essere allegati:

- a) l'attestato di versamento effettuato in favore della Provincia di Pescara di cui all'art. 7 del presente regolamento che in nessun caso verrà rimborsato;
- b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35/2 del DPR 445/2000;
- c) idonea documentazione atta a dimostrare l'esperienza di cui al comma precedente.
- d) copia resa o dichiarata conforme all'originale del titolo di studio posseduto ovvero dell'attestato di frequenza ad un corso di preparazione agli esami organizzato da un Ente autorizzato dal Ministero dei Trasporti (in quest'ultimo caso esibire l'originale in visione).

5- La valutazione circa la sussistenza del requisito di cui al comma 1 è rimessa alla discrezionalità dell'ufficio competente dell'Ente.

6- L'esame di controllo consiste nelle stesse prove di cui all'art. 13 del presente regolamento (identico numero di quiz [60] ed esercitazioni [1]).

Il punteggio minimo sufficiente per superare la prova d'esame è di sessanta punti semprechè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- almeno 30 punti per la prova a quiz, rispondendo esattamente almeno al 50% dei quesiti di ciascuna materia, salvo il caso di esame integrativo (solo internazionale) in cui invece il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia;
- almeno 16 punti per l'esercitazione sul caso pratico, rispondendo comunque in modo sufficiente ad almeno 2 problematiche su 4. Per risposta sufficiente si intende quella a cui viene attribuito un punteggio minimo di 6/10.

Comportamento dei candidati durante le prove d'esame

1- Prima dello svolgimento delle prove d'esame il Segretario della Commissione d'esame deve leggere ai candidati i commi riportati nel seguito.

2- Durante le prove scritte non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione d'esame.

3- Durante le prove d'esame non è consentito:

- Consultare testi, fogli o manoscritti di alcun genere;
- Comunicare con gli altri candidati;
- Copiare o far copiare le risposte dei quesiti;
- Utilizzare altri fogli al di fuori di quelli consegnati dalla Commissione;
- Utilizzare o comunque tenere attivi telefoni cellulari o qualsiasi altro tipo di apparecchiatura di telecomunicazione.

4- I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'Ente e la sigla del Presidente della Commissione.

5- Per la prova a quiz il candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno "X" la risposta esatta. Non sono assolutamente ammesse correzioni sui questionari, pertanto i candidati, prima di marcare la risposta, devono ponderare con attenzione i quesiti da risolvere. Ogni eventuale correzione sarà considerata errore.

La risposta sarà considerata errata anche nei seguenti casi:

- Segno X apposto al di fuori delle caselle destinate alle risposte
- Segno X mancante
- Segno X apposto in più caselle destinate alle risposte
- Altre modalità di contrassegno diverse dal segno X

6- Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dall'esame.

7- La Commissione d'esame cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo almeno due membri devono trovarsi sempre nella sala degli esami.

8- La mancata esclusione all'atto della prova non preclude la pronuncia dell'esclusione in sede di valutazione delle medesime.

Art. 16

Commissione d'esame

1 -Con Decreto del Presidente della Provincia è istituita la Commissione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci e di viaggiatori per conto di terzi.

2 - Della Commissione fanno parte:

- a) Il competente dirigente della Provincia o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) un funzionario della Provincia di Pescara esperto in materia economica e finanziaria;
- c) un funzionario della Provincia di Pescara esperto in materie giuridiche;
- d) Un esperto nelle materie d'esame in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti designato dal direttore dell'Ufficio Motorizzazione civile di Pescara;
- e) un esperto nelle materie d'esame designato dalla Regione Abruzzo;
- f) un esperto in trasporto internazionale e formalità doganali designato dalla Provincia;
- g) due rappresentanti delle associazioni di categoria nel settore dell'autotrasporto di merci e di viaggiatori, individuate tra le 4 maggiormente rappresentative, in modo da garantire la presenza delle stesse alternativamente.

3- I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Provincia e durano in carica tre anni e possono essere rinominati. Per ogni componente effettivo sono nominati uno o due supplenti che partecipano alle sedute solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.

4 - La Commissione è presieduta dal dirigente dell'ufficio competente della Provincia o da un suo delegato. Detto dirigente assicura, altresì, le funzioni di segreteria incaricando un addetto del Servizio preposto.

5 - Ad ogni componente membro esterno della Commissione spetta un gettone di presenza, per ogni seduta a cui ha partecipato, del valore omnicomprensivo pari al 90% del gettone al lordo previsto per i Consiglieri Provinciali. Non sono a carico della Provincia ulteriori oneri per i componenti della Commissione e per i rispettivi Enti di appartenenza. Ai membri interni e al Segretario spetta il compenso di lavoro straordinario per le ore in eccedenza rispetto all'ordinario orario di lavoro.

6 - Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare alle prove d'esame deve darne immediata comunicazione alla segreteria della Commissione ed ai relativi supplenti per la sostituzione.

7 - Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo componente avrà durata tale da corrispondere al periodo residuo necessario al completamento del triennio. I componenti della suddetta Commissione che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio.

8 - In ogni caso la Commissione rimane in carica fino a nuova nomina.

9- La Commissione è validamente riunita con la presenza di tutti i componenti effettivi o dei rispettivi supplenti fatta eccezione per quello indicato al punto f) del comma 2 se l'esame si svolge solo in ambito nazionale e di quelli indicati al punto g) del comma 2 in ogni caso. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva.

10- La Commissione regolarmente costituita dovrà procedere in maniera collegiale alla correzione e valutazione delle due prove d'esame. Qualora non fosse possibile terminare in giornata le operazioni di correzione degli elaborati e di redazione dell'elenco degli idonei, il Presidente, al fine di completare il lavoro, convoca la Commissione in uno dei giorni immediatamente seguenti.

11- La Commissione ha sede presso la Provincia di Pescara.

Art. 17

Adempimenti preliminari agli esami

1- Il Presidente ed i componenti della Commissione d'esame prendono visione dei nominativi dei candidati ammessi e di quelli esclusi e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità con gli ammessi (vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado).

2- Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 18

Verbale operazioni d'esame

1- Ogni giorno d'esame verrà redatto un verbale riportante tutte le operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. I verbali dovranno consentire la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e delle decisioni della Commissione stessa.

2- Al termine di ciascuna prova d'esame la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei partecipanti con l'indicazione, per ciascuno di essi, del punteggio conseguito in ciascuna prova nonché del relativo esito. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da altro membro, è affisso nella sede della prova d'esame e presso l'ufficio competente della Provincia. L'affissione ha valore di notifica agli interessati.

3- Il Presidente della Commissione, se persona diversa dal dirigente, trasmette a quest'ultimo il verbale d'esame entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'ultima prova effettuata, al fine del rilascio degli attestati di idoneità professionale.

Art. 19

Modalità per la ripetizione dell'esame

1. I candidati che non abbiano superato l'esame, devono ripresentare la domanda secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento e non possono ripetere l'esame prima di tre mesi dalla precedente prova sostenuta.

Art. 20

Rilascio attestato di idoneità professionale

- 1- Sulla base delle risultanze del verbale il Dirigente competente provvede al rilascio degli attestati di idoneità professionale agli interessati secondo lo schema riportato nell'allegato II al D.Lgs. 395/2000 e previa apposizione della dovuta marca da bollo.
- 2- Ai candidati che, già in possesso di attestato di idoneità professionale in ambito nazionale, partecipano all'esame per l'idoneità in ambito internazionale e risultano idonei, verrà rilasciato un unico attestato di idoneità nazionale ed internazionale, previa riconsegna all'ufficio dell'originale dell'attestato nazionale già conseguito precedentemente.

Art. 21

Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami

1 - E' fatta salva la possibilità per la Provincia di stipulare apposite convenzioni con le altre Province della Regione Abruzzo per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale, ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Disposizioni transitorie e finali

1 - I candidati che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) hanno seguito corsi di preparazione iniziati prima del 30/03/2008;
- b) hanno presentato domanda d'esame prima del 1° agosto 2008;

hanno diritto a sostenere l'esame con i quesiti e tipi di esercitazione previsti con decreto dirigenziale n. 162 del 25/03/2004 anche se alla prima sessione utile risultano non idonei o assenti giustificati e comunque per le sessioni d'esame indette entro il termine perentorio del 1° agosto 2009.

2 - Per i candidati di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 13 del presente regolamento, la seconda prova d'esame (esercitazione su un caso pratico) è da intendersi superata se si risponde in modo sufficiente ad almeno 2 problematiche su quattro purché si raggiunga il punteggio minimo di 20 (ovvero 16 nel caso di esame di controllo).

3 - Ai fini dell'adeguamento di cui al DM 161/05 e comunque entro i termini prescritti per l'adeguamento stesso è consentito l'accesso diretto all'esame di controllo a coloro che, pur non in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 c. 1 punti d), e) del presente regolamento, abbiano maturato l'esperienza direzionale quinquennale in una delle posizioni previste all'art. 14 c. 3 in un'impresa regolarmente iscritta all'Albo anche ai sensi del DM 198/91 art. 1.

4 - Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa specifica in materia.

Art. 23
Entrata in vigore

1- Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di sua approvazione.